

Nuova Classificazione Ateco 2007 (aggiornamento 2022). Escluso l'obbligo di apposita dichiarazione di variazione

L'adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 (aggiornamento 2022) **non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione**. Tuttavia, contribuenti interessati dalla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall'ISTAT, **sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate**. Questi gli attesi chiarimenti contenuti nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E **(di seguito riportata)** sulla "nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022".

Il testo della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 20 del 4 maggio 2022, con oggetto: CODICI ATTIVITÀ – Codici Ateco – Aggiornamento 2022 della Classificazione delle attività economiche Ateco versione 2007

Con la [nota informativa del 29 dicembre 2021 l'ISTAT](#) ha comunicato la pubblicazione della nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022, decorrente dal 1° gennaio 2022 e **recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022**.
(Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito dell'ISTAT *al seguente link:*

<https://www.istat.it/it/archivio/265145>)

Le modifiche apportate alla classificazione Ateco 2007, realizzate in collaborazione con il Comitato Ateco (cui partecipano diversi interlocutori istituzionali tra cui l'Agenzia delle entrate), e successivamente approvate dalla Commissione europea, riguardano l'aggiornamento di alcuni codici attività.

Gli aggiornamenti interessano 11 sezioni della classificazione, su un totale di 21, sono introdotti 20 nuovi codici e aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.

Le sezioni interessate dalla modifica sono le seguenti:

Sezione A – Divisione 01

Sezione C – Classe 10.89 – Classe 16.23 – Classe 24.33 – Classe 27.40

Sezione F – Classe 43.21 – Classe 43.29

Sezione G – Classe 45.20 – Categoria 46.18.3 – Classe 46.90

Sezione I – Classe 55.20 – Classe 56.10

Sezione K – Classe 66.19

Sezione M – Classe 69.20 – Classe 71.20 – Classe 73.11 – Classe 74.90

Sezione N – Classe 77.39

Sezione R – Classe 90.01 – Classe 92.00 – Gruppo 93.2

Sezione S – Classe 96.01

Sezione T – Classe 97.00

In particolare, gli aggiornamenti consistono nelle seguenti tipologie:

- eliminazione di codici Ateco e loro sostituzione con nuovi codici
- istituzione di nuovi codici Ateco
- modifica descrizione/contenuto di codici Ateco esistenti

Al fine di recepire la Tabella Ateco 2007 aggiornamento 2022, predisposta dall'ISTAT, l'Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei modelli anagrafici.

Come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria

I contribuenti possono verificare i codici Ateco, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate utilizzando SPID, la Carta nazionale dei servizi (CNS) o la Carta d'identità elettronica (CIE). Si ricorda che i professionisti, le imprese e le persone fisiche titolari di partita IVA possono accedere all'area riservata ancora con le credenziali *Entratel/Fisconline* rilasciate dall'Agenzia.

All'interno dell'area riservata occorrerà selezionare il servizio "*Cassetto fiscale*" e aprire la sezione "*Dati anagrafici*" per verificare il codice Ateco prevalente e la sezione "*Altre attività*" per verificare i codici Ateco delle eventuali attività secondarie.

Comunicazione del nuovo codice attività

I contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall'ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione.

Tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate.

Al contrario, come previsto con la [risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008](#), **l'adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.**

Qualora, il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati si ricorda che:

- se è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la [Comunicazione Unica \(ComUnica\)](#) messa a disposizione da Unioncamere;
- se non è iscritto al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate (AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.; AA5/6 per enti non commerciali, associazioni,).

Per saperne di più

[Link alle pagine dell'Istituto nazionale di statistica dedicate all'Aggiornamento Classificazione delle attività economiche Ateco 2007](#)

[Link al testo del messaggio Inps n. 1560 del 7 aprile 2022,](#)
con oggetto: Modifiche effettuate dall'ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e contenute nell'allegato Aggiornamento ISTAT 2022. Implementazione della procedura Iscrizione e Variazione azienda.

(Nel documento in allegato al messaggio Inps il dettaglio completo dei cambiamenti apportati dall'ISTAT e le relative tabelle di corrispondenza).